

FATTURE DIMENTICATE

DOMANDA Si chiede di conoscere se le cd. "fatture dimenticate" relative ad operazioni fatturate e pagate nel 2018, ma scoperte dopo il 30 aprile 2019, devono essere registrate nel 2019 con IVA indetraibile.

RISPOSTA Le cd. "fatture dimenticate" relative ad operazioni fatturate e pagate nel 2018, ma scoperte dopo il 30 aprile 2019, possono essere registrate nel 2019 senza poter portare in detrazione l'IVA, essendo spirato il termine ultimo del 30 aprile 2019 per la dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate nel 2018.

Tuttavia, se le fatture datate 2018 sono state ricevute nel 2019 (con prova di ricezione avente "data certa"), è possibile esercitare la detrazione IVA nella liquidazione IVA del mese 2019 in cui avviene la registrazione della fattura o, al massimo, entro il 30 aprile 2020, attraverso il modello dichiarazione Iva 2020.

IMU

DOMANDA Si chiede se, nel caso di vendita di un immobile abitativo con clausola di riservato dominio, il soggetto passivo dell'IMU possa essere l'acquirente che abbia trasferito la propria residenza nel predetto immobile.

RISPOSTA Al riguardo, si precisa che, in caso di vendita con "riserva di proprietà", il codice civile stabilisce chiaramente che, tra il momento della sottoscrizione dell'atto e quello del pagamento dell'ultima rata, la proprietà rimane al venditore il quale, pertanto, rimarrà il soggetto sul quale grava l'imposta in parola.



TICKETS RESTAURANT - MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

DOMANDA Si chiede di conoscere la modalità da adottare per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati riferiti ai tickets restaurant, al fine di non incorrere in sanzioni per il disallineamento dei dati riferiti all'IVA mensile.

RISPOSTA Al riguardo, si precisa che l'Agenzia delle Entrate, con la recente risposta n. 394, del 7 ottobre 2019, ha fornito un primo chiarimento sul tema, affermando che gli importi dei tickets restaurant, analogamente a quanto già previsto per i corrispettivi non riscossi, devono essere compresi nell'ammontare complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente, anche se gli stessi saranno fatturati, in seguito, alla società emittente.

Il "disallineamento" in parola (tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente) non costituirà violazione tributaria e, conseguentemente, non dovrebbe dare luogo all'applicazione di sanzioni in caso di controllo nel corso degli anni successivi.

FATTURE ELETTRONICHE

DOMANDA Si chiede di conoscere se, in caso di tardiva emissione di n. 3 fatture elettroniche, di 10 euro cadauna, la sanzione da applicare è calcolata nella misura ridotta del 90% dell'IVA dovuta con riduzione ad 1/9, oppure il ravvedimento andrà effettuato sull'importo minimo di €500, calcolato per il numero delle fatture inviate in ritardo.

RISPOSTA Nel caso di specie, la riduzione della sanzione prevista dal ravvedimento operoso deve applicarsi all'importo di 500 euro, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997, per il numero delle fatture inviate in ritardo.

ECO E SISMA BONUS

DOMANDA Si chiedono chiarimenti su quali siano i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 10 del c.d. decreto Crescita, ad effettuare lo sconto in fattura.

RISPOSTA L'articolo 10 del c.d. decreto Crescita ha introdotto la possibilità per il soggetto, che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Sia nel testo di legge sia nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 si afferma che lo sconto in fattura può essere applicato solo dal "fornitore che ha effettuato l'intervento". Da ciò deve desumersi che, tale sconto, possa essere praticato dai prestatori di servizi, quali gli installatori, gli impiantisti, e non dai commercianti di beni.

REGIME FORFETARIO – CAUSE DI ESCLUSIONE

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine a quando un incaricato alle vendite a domicilio, cessata tale attività, e diventato agente di commercio, possa avvalersi del regime forfetario, di cui all'art. 1, commi da 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

RISPOSTA Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9 del 2019, non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito, come gli incaricati alla vendita a domicilio.

La ratio dell'incompatibilità del regime forfetario con il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi consiste nella necessità di escludere che redditi appartenenti alla stessa categoria, d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d'imposta e imputabili al medesimo contribuente siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione.

Quindi, se nel periodo di imposta 2018, con riferimento nel caso di specie, il contribuente esercita l'attività di incaricato alle vendite, l'applicazione del regime speciale, di cui all'art. 25 bis, comma 6, del DPR n. 600, impedisce l'accesso al regime forfetario per il medesimo periodo di imposta, ossia il 2018.

Peraltro, nella medesima circolare n. 9, viene affermato che il contribuente, che applica un regime speciale IVA, avendone facoltà, opti per applicare l'IVA nei modi ordinari, può accedere al regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.